

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

R.D. 318 del 1942
CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 244 Articolo 244

Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all'entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'articolo [222](#) delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.